

REGOLAMENTO (CEE) N. 2722/90 DELLA COMMISSIONE**del 21 settembre 1990****relativo alla vendita, mediante la procedura prevista dal regolamento (CEE) n. 2539/84, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate all'esportazione e che modifica il regolamento (CEE) n. 569/88****IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2539/84 della Commissione, del 5 settembre 1984, recante modalità particolari per determinate vendite di carni bovine congelate detenute dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1809/87⁽⁴⁾, ha previsto la possibilità della vendita in due fasi successive di carni bovine provenienti dalle scorte d'intervento; che il regolamento (CEE) n. 2824/85 della Commissione, del 9 ottobre 1985, recante modalità d'applicazione della vendita di carni bovine disossate congelate, provenienti da scorte d'intervento e destinate ad essere esportate come tali oppure previo sezionamento e/o reimballaggio⁽⁵⁾, ha previsto la possibilità di reimballare i prodotti a determinate condizioni;

considerando che certi organismi d'intervento dispongono di ingenti scorte di carni; che è opportuno evitare che venga prolungato il magazzinaggio di tali carni, date le spese elevate che ne risultano; che, alla luce del fabbisogno di approvvigionamento del Brasile, è opportuno mettere in vendita una parte di tali carni in conformità ai regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85, destinate ad essere esportate a destinazione di detto paese;

considerando che per certi aspetti peculiari di questa vendita e soprattutto per ragioni di controllo è necessario fissare un quantitativo minimo per offerta o domanda di acquisto;

considerando che, in alcuni casi, i quarti provenienti dalle scorte d'intervento possono aver subito varie manipolazioni; che, per migliorare la presentazione e facilitare così la commercializzazione di tali prezzi, è opportuno autorizzare il reimballaggio nel rispetto di condizioni precise;

considerando che occorre stabilire un limite di tempo per l'esportazione di tali carni; che tale limite deve essere

fissato tenuto conto del disposto dell'articolo 5, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2377/80 della Commissione, del 4 settembre 1980, che stabilisce le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore delle carni bovine⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1618/90⁽⁷⁾;

considerando che, a garanzia dell'esportazione delle carni vendute verso il paese di destinazione previsto, è necessario prevedere la costituzione della cauzione di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2539/84;

considerando che i prodotti detenuti dagli organismi d'intervento e destinati ad essere esportati sono soggetti al regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2398/90⁽⁹⁾; che, tuttavia, l'allegato di detto regolamento, che stabilisce le indicazioni da apporre, deve essere esteso;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:*Articolo 1*

1. Si procede alla vendita di circa:

- 30 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo di intervento tedesco e acquistate anteriormente al 1° agosto 1990,
- 18 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo di intervento francese e acquistate anteriormente al 1° agosto 1990,
- 2 000 t di carni bovine non disossate detenute dall'organismo di intervento italiano e acquistate anteriormente al 1° settembre 1990,
- 30 000 t di carni bovine disossate detenute dall'organismo di intervento irlandese e acquistate anteriormente al 1° settembre 1990.

2. Tali carni devono essere importate in Brasile.

3. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento, la vendita è effettuata in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2539/84 e (CEE) n. 2824/85.

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

⁽²⁾ GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

⁽³⁾ GU n. L 238 del 6. 9. 1984, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 170 del 30. 6. 1987, pag. 23.

⁽⁵⁾ GU n. L 268 del 10. 10. 1985, pag. 14.

⁽⁶⁾ GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 152 del 16. 6. 1990, pag. 39.

⁽⁸⁾ GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 222 del 17. 8. 1990, pag. 37.